


# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

**E**

**L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AOSTA**




## VISTO

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate, l'istituto del "reclamo-mediazione"– da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

## CONSIDERATO

- Che nel mese di maggio 2010 tra la DRE Valle d'Aosta e l'ODCEC Aosta è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il quale, nel riconoscere che il rapporto tra la Direzione Regionale e l'Ordine viene reciprocamente inteso quale strumento utile e necessario per il miglioramento dell'efficienza dei servizi tributari, nonché per assicurarne la correttezza e l'efficacia, è stato costituito un gruppo di lavoro misto per analizzare le casistiche attinenti le questioni tributarie in ordine alle quali si evidenziano difficoltà interpretative o procedurali;
- che l'istituto del reclamo-mediazione, disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, interagendo con altri istituti deflativi del contenzioso già esistenti e per le implicazioni che può generare in caso di litisconsorzio necessario, può effettivamente generare difficoltà interpretative o procedurali;
- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione del reclamo-mediazione, al fine di migliorare i rapporti tra Contribuenti e Amministrazione finanziaria, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Mouton', is written in a cursive style at the bottom right of the page.

- che é comune auspicio delle parti che gli esiti del reclamo-mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;

Ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**


### **Art. 1 Attività oggetto del Protocollo**

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione Regionale della valle d'Aosta dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, Ufficio) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta (di seguito, per brevità, Ordine), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di reclamo-mediazione.

### **Art. 2 Impegni dell'Ordine**

Nell'ambito del proprio programma di formazione continua, l'Ordine si impegna a organizzare appositi eventi ed iniziative per informare-formare i propri iscritti sulle peculiarità del nuovo istituto del reclamo-mediazione. In occasione di tali eventi formativi, organizzati anche con il concorso e la collaborazione della Direzione Regionale, dovrà essere posta, in particolare, l'attenzione su:

1. il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto del reclamo e della mediazione;
2. i rapporti e le correlazioni tra il reclamo-mediazione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali, ad esempio, l'accertamento con adesione, l'adesione al pvc, la conciliazione giudiziale e l'autotutela;




3. l'opportunità di indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali il Contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
4. l'opportunità di partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con il principio di giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente.

### **Art. 3 Impegni dell'Ufficio**

L' Ufficio, nello svolgimento della propria attività di analisi e lavorazione delle pratiche per le quali il contribuente intende avvalersi dell'istituto del reclamo-mediazione, si impegna a rispettare le linee guida ispiratrici dello Statuto dei diritti del contribuente, quali, ad esempio:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, comunicare, utilizzando i recapiti indicati dal Contribuente, le ragioni di tale improponibilità possibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti;
4. utilizzare i recapiti indicati dal Contribuente per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta del Contribuente, qualora ricorrano i presupposti, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;




6. promuovere, anche su richiesta del Contribuente, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con il principio di giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente;
7. formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
8. rendere edotto il Contribuente circa le modalità di perfezionamento del reclamo-mediazione;
9. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
10. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

#### **Art. 4**

#### **Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria**

L' Ufficio e l'Ordine si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti, scelti in pari numero tra iscritti all'Ordine e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di reclamo-mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.



**Art. 5**  
**Divulgazione del Protocollo**

L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

**Art. 6**  
**Vigenza del Protocollo**

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, 16 ottobre 2012

Per l'Agenzia delle Entrate  
Il Direttore regionale

Carmelo RAU



Per l'ODCEC di Aosta  
Il Presidente

Piero Paolo MARCHIANDO

